

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE ED  
IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO/DEI COMITATI  
PER LE MANIFESTAZIONI LOCALI

Approvato alla deliberazione di C.C. n. 60 di data 31.10.1990  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 48 di data 30.11.2005  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 53 di data 29.12.2020

IN VIGORE DAL 12.12.2005

## **Art. 1**

Nell'ambito del Comune di Castello-Molina di Fiemme possono essere istituiti n. 2 COMITATI PER LE MANIFESTAZIONI LOCALI con sede, rispettivamente, a Castello l'uno ed a Molina l'altro oppure un unico COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI LOCALI con sede in uno dei due paesi, con le principali ed esclusive finalità di:

- a) incentivare una migliore conoscenza del territorio comunale e del relativo patrimonio paesaggistico, storico, artistico e naturalistico;
- b) promuovere, coordinare ed attuare tutte quelle iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse turistico e culturale in passato affidate ai disciolti C.T.L.;
- c) coadiuvare l'Amministrazione comunale, formulando e sostenendo tutte quelle proposte finalizzate al miglioramento delle realtà locali sotto il profilo della ricettività turistico – sportiva;
- d) sostenere e/o organizzare, anche d'intesa con altri Enti ed Associazioni, le iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche locali, attingendo, se del caso, alla tradizione storica;
- e) sensibilizzare, laddove necessario, la popolazione per migliorare l'abbellimento e la pulizia del territorio comunale, vigilando nel contempo, in stretta collaborazione con gli Organi preposti del Comune, sul rispetto delle più elementari norme poste a base del buon vivere civile;
- f) informare prontamente l'Amministrazione comunale circa riscontrate necessità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, agli impianti turistico – sportivi.

## **Art. 2**

Il Comitato /I Comitati per le manifestazioni locali di cui all'art. 1, considerate le specifiche finalità, è/sono composti da un minimo di 7 (sette) membri sino ad un massimo di 15 (quindici), espressione del volontariato locale, senza necessità quindi di particolari rappresentanze politico – sociali o di specifica preparazione.

## **Art. 3**

Considerato che il finanziamento di tutte le attività poste in essere, per delega, dal Comitato/dai Comitati, stante l'assenza di autonomia patrimoniale dello stesso/degli stessi per mancata previsione giuridica, avviene attraverso il bilancio comunale, alle riunioni del Comitato/dei Comitati sarà invitato e potrà partecipare il Sindaco o in sua vece, l'Assessore, al quale è stata conferita la competenza in materia.

## **Art. 4**

La nomina del Comitato/dei Comitati è affidata alla competenza della Giunta comunale che vi provvederà in una delle prime sedute successive alla sua costituzione, scegliendo fra i candidati che, preventivamente contattati dall'Amministrazione comunale, abbiano dato la loro disponibilità.

Il Comitato/i Comitati durerà/dureranno in carica fino alla cessazione del mandato elettorale dell'Amministrazione di cui sono espressione, salvo i casi previsti al successivo articolo 5; in ogni caso, lo stesso/gli stessi eserciterà/eserciteranno le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato/dei nuovi Comitati.

## **Art. 5**

I membri del Comitato/dei Comitati decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.

In caso di dimissioni, morte o decadenza di uno o più membri, la Giunta comunale provvede, sulla base di specifica richiesta scritta da parte del Comitato, alla loro surroga.  
La surroga è in ogni caso obbligatoria qualora venga a mancare il numero minimo dei componenti il Comitato, così come stabilito all'art. 2.

#### **Art. 6**

Il Comitato/i Comitati, nella prima riunione successiva alla nomina, provvederà/provederanno ad eleggere nel proprio seno un PRESIDENTE ed un SEGRETARIO. La nomina sarà fatta a maggioranza di voti assoluti dei membri.

#### **Art. 7**

Il Comitato/i Comitati è/sono convocato/i, di norma, previo avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione, d'iniziativa del Presidente e quando ne sia fatta richiesta, anche verbale, da almeno 3 membri. Le sedute del Comitato/dei Comitati non sono pubbliche e sono valide soltanto se interviene la maggioranza dei componenti.  
Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà inoltrato per conoscenza all'Amministrazione comunale.

#### **Art. 8**

Le proposte ed i programmi elaborati dal Comitato/dai Comitati, in armonia con il dettato dell'art. 1, corredati da eventuali relazioni e preventivi di spesa, saranno sottoposti all'esame della Giunta comunale per i conseguenti provvedimenti attuativi.  
Nell'attuazione dei programmi la Giunta comunale si asterrà dall'apportare modifiche che non siano state preventivamente concordate con il Comitato/i Comitati, salve le limitazioni imposte dalle disponibilità di bilancio; a tal fine il Comitato/i Comitati dovranno indicare preliminarmente le priorità d'intervento e d'azione.

#### **Art. 9**

I programmi potranno trovare concreta attuazione da parte del Comitato/dei Comitati solamente ad avvenuta esecutività della deliberazione che li approva e li finanzia.

#### **Art. 10**

Alla materiale esecuzione delle singole iniziative provvede/provedono direttamente il Comitato/i Comitati, a favore dei quali l'Amministrazione comunale mette a disposizione le strutture e le attrezzature indispensabili.  
L'Amministrazione comunale può tuttavia provvedere anche direttamente all'attuazione di determinate iniziative.

#### **Art. 11**

Nella fattispecie prevista dall'art. 10, 1° comma, l'Amministrazione comunale, al fine di tutelare adeguatamente il Comune anche nel corso dell'operato svolto dai membri del Comitato/dei Comitati, dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa R.C.T., con onere a carico del bilancio comunale.

#### **Art. 12**

Nella predisposizione dei programmi e nell'attuazione di quelli regolarmente approvati, il Comitato/i Comitati potrà/potranno, di volta in volta, cooptare persone particolarmente qualificate e disponibili, anche al di fuori del loro seno.

### **Art. 13**

Alla liquidazione delle spese previste nei programmi preventivamente autorizzati dalla Giunta comunale e conseguenti all'operato del Comitato/dei Comitati, provvederà con propria determinazione il Responsabile del Servizio incaricato sulla base di idonei documenti fiscali.

### **Art. 14**

Per quanto non previsto dalle presenti norme valgono quelle di legge e di altri regolamenti in materia, eventualmente applicabili.